REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/781 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 2026

che modifica i regolamenti (UE) n. 1178/2011 e (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti applicabili ai dispositivi di addestramento al volo simulato e all'uso di tali dispositivi per l'addestramento, le prove e i controlli dei piloti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 23, l'articolo 27, paragrafo 1 e l'articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione ([2]) stabilisce i requisiti per l'uso di dispositivi di addestramento al volo simulato (FSTD) per l'addestramento, le prove e i controlli per tipo dei piloti.

(2) Il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione ([3]) stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo e, in particolare, i requisiti per l'uso degli FSTD per l'addestramento periodico degli operatori.

(3) Da quando il regolamento (UE) n. 1178/2011 ha iniziato ad applicarsi, la qualificazione FSTD formale, caratterizzata da tipi e livelli di FSTD, ha determinato la misura in cui un FSTD può essere utilizzato per l'addestramento, le prove e i controlli dei piloti. Considerando l'evoluzione della tecnologia FSTD e le relative innovazioni, è opportuno sottoporre a revisione le disposizioni sull'uso degli FSTD relative all'abilitazione per tipo e all'addestramento periodico degli operatori, come applicabili, per autorizzare un'attività di addestramento specifica e l'uso dell'FSTD più idoneo sulla base delle sue capacità tecniche, denominate «profilo delle capacità dell'FSTD» (FCS).

(4) Le disposizioni sull'uso degli FSTD per l'abilitazione per tipo e l'addestramento periodico degli operatori di cui ai regolamenti (UE) n. 1178/2011 e (UE) n. 965/2012 dovrebbero essere modificate per stabilire le caratteristiche di simulazione e i livelli di fedeltà necessari per le attività di addestramento, come pure per consentire una maggiore flessibilità nel determinare gli FSTD idonei per tali attività. Dette modifiche dovrebbero tenere conto degli elementi esplicativi pubblicati dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale, che raccomanda di basare la qualificazione degli FSTD su criteri relativi alle caratteristiche di simulazione e ai livelli di fedeltà.

(5) Nell'introdurre l'FCS per gli FSTD qualificati, è opportuno prevedere disposizioni transitorie adeguate a garantire una transizione agevole dai requisiti attualmente applicabili agli FSTD esistenti a quelli futuri, fornendo nel contempo sostegno ai fini dell'attuazione, quanto prima possibile, dell'FCS da parte dell'industria.

(6) L'applicazione delle modifiche che introducono l'FCS dovrebbe essere rinviata per dare alle autorità competenti degli Stati membri il tempo necessario per prepararsi alla loro attuazione.

([1]) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj.

([2]) Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1178/oj).
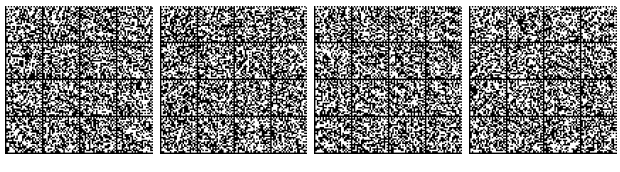
([3]) Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/965/oj).